



GIUSTIZIA MINORILE.

**Raccolta di giurisprudenza di merito
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

Sommario

Presentazione della Rivista	3
Editoriale	3
Lettera di ringraziamento	4
Diritto civile	5
Massima sentenza n... del	5
Massima sentenza n... del	6
Massima sentenza n. Del	7
Diritto penale	34
Diritto internazionale	35

Editore:

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
Via Chioggia, 2 00182 Roma

Responsabile:

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

Direttore:

Avv. Chiara Merlo

Redazione:

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

Selezione sentenze:

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale sono a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Registrazione: Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

Presentazione della Rivista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Editoriale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Un brano estratto dal testo principale è utile ad attirare l'attenzione del lettore sulla pagina.

Lettera di ringraziamento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Un brano estratto dal testo principale è utile ad attirare l'attenzione del lettore sulla pagina.

Diritto civile

Massima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Sentenza n... del

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Massima sentenza n... del

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

Massima sentenza n. Del

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. est laborum.

N. 2135/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi al minore _____, nato a _____ il _____ figlio di _____ e di _____ ;

OSSERVA

Nella presente procedura è già intervenuto il decreto del 15 ottobre 2018, che assegnava termini a entrambe le parti per rispondere su specifiche questioni e prescriveva ai genitori la collaborazione necessaria per un'adeguata gestione delle relazioni tra padre e figlio in quella fase interinale.

Lette le memorie depositate dalle parti a seguito di quella pronuncia e acquisito il parere del P.M., il Tribunale perviene oggi a una decisione finale.

*_*_*

La procedura è stata avviata dal signor _____ ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, con richiesta di ordine di immediato ritorno del figlio _____ in Germania, asserendo che da agosto 2018 la moglie, signora _____ lo tratterrebbe illecitamente in Italia.

E' fatto pacifico che la famiglia composta dai signori _____ e _____ e dal loro figlio _____ si trasferì in Germania nel dicembre 2017, dove il signor _____ aveva trovato lavoro. Rientrata la famiglia in Italia nel luglio 2018 per trascorrervi le vacanze estive, alla fine del periodo prestabilito la signora _____ si rifiutò di ritornare in Germania, restando in Italia con il figliuolletto.

Attivato e definito un contenzioso relativo al ritiro e alla restituzione dei documenti di identità del signor _____ e del figlio _____, la signora _____ ha ulteriormente manifestato la volontà di restare in Italia con il figlio, trasferendosi presso familiari e attivando la procedura di separazione avanti il Tribunale ordinario di _____.

La prima questione da risolvere in questa sede è relativa alla residenza abituale del minore, secondo il signor _____ stabilizzata in Germania, secondo la signora _____ radicata in Italia da sempre e non modificata per effetto del trasferimento in Germania.

Va qui ricordato che per residenza abituale di un minore deve intendersi "il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le

relazioni familiari e sociali” (Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Febbraio 2017, n. 3555, che richiama la sentenza della Corte giustizia del 2 aprile 2009 nella causa 523/2007).

Applicando tali criteri, si ritiene che il luogo di residenza abituale di [] sia la Germania, dove:

- 1) l'intera famiglia si è trasferita nel dicembre 2017 sulla base di un progetto condiviso e con una prospettiva temporale a medio-lungo termine, anche tenendo conto della malattia della signora [] e delle sue necessità terapeutiche, spostandovi la casa familiare, ricostituita a [] in forza di un contratto di locazione di durata pluriennale, con lo spostamento della mobilia (pur restando nella casa mantenuta in Italia quanto necessario per permettere la famiglia di trascorrervi i periodi di vacanza);
- 2) l'intera famiglia si è organizzata sulla base del lavoro del signor [] in Germania, che ha - e ha avuto fin dall'inizio - caratteristiche di stabilità;
- 3) l'intera famiglia, [] compreso, ha effettivamente vissuto una vita organizzata con caratteristiche di stabilità per essere organizzato la propria vita, ricostituendovi la vita familiare e sociale: in particolare la signora [] vi ha organizzato le cure mediche necessarie e [] vi ha frequentato la scuola materna ed è stato iscritto al sistema sanitario;
- 4) il minore è stato accudito da entrambi i genitori, che hanno costituito per lui i fondamentali riferimenti affettivi e di accudimento.

Nulla è emerso che possa far ritenere provvisorio il trasferimento in Germania della famiglia [], e tanto meno che la collocazione di [] potesse dipendere da autonome decisioni della signora []. Opinare diversamente significherebbe consentire alla riserva mentale di prevalere sulla realtà delle azioni.

La circostanza che la maggior parte della vita di [] si sia svolta in Italia e che in Italia si trovino i suoi parenti ha un rilievo limitato e comunque non dirimente: prevale la constatazione della condivisa decisione dei coniugi di radicare la vita familiare in Germania e la seria messa in atto di tale decisione, con il diretto coinvolgimento del figlio minore. Se è vero che all'età di [] sono prevalenti le relazioni familiari rispetto a quelle sociali, tuttavia qui contano quelle con i due genitori, entrambi attivamente coinvolti nell'accudimento quotidiano del figlio, entrambi affettivamente significativi e necessari. Ciò porta ad escludere, nel caso di specie, che la collocazione del minore debba essere indissolubilmente legata a quella della madre.

Ritenuto dunque che la residenza abituale di [] sia in Germania, deve poi osservarsi che:

- 1) allo stato, nessun giudice, né in Italia né in Germania, ha ancora assunto alcun provvedimento relativo all'affidamento del minore e alla sua collocazione;
- 2) allo stato, i due coniugi esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.

L'unilaterale decisione della signora [] di trattenere il figlio in Italia deve dunque essere ritenuta illecita: è illecita ai sensi della legge tedesca, che in caso di genitori coniugati tra loro prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (artt. 1626 e 1627 del codice civile tedesco), e che dunque non entra in collisione con le norme italiane indicate dall'art. 36 bis Legge 218/95 come norme di applicazione necessaria (“1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad

entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;...”); ed è illecita altresì per la legge italiana (cfr. art. 316 cod. civ.: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”).

Da tali constatazioni deriva la necessità di emettere l'ordine di ritorno di _____ in Germania, non sussistendo alcuna condizione ostativa che integri una delle eccezioni elencate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aia.

In particolare, non si ritiene che dal ritorno di _____ in Germania possa derivare al minore un rischio di pericolo fisico o psichico, o che comunque ciò possa costituire una situazione intollerabile.

Tanto più in considerazione del fatto che il signor _____ rispondendo alla questione sollevata con il decreto del 15 ottobre 2018, ha assicurato la sua volontà di conferire alla signora _____ – se lei deciderà di accompagnare il figlio - l'uso esclusivo dell'abitazione sita a _____ in _____, di farsi carico delle spese relative al mantenimento della moglie e del figlio e di assumere una persona per aiutare la signora _____ nella gestione quotidiana della casa e del figlio.

Tali condizioni, che il signor _____ si è formalmente impegnato a rispettare, consentiranno alla signora _____ di trattenersi in Germania insieme al bambino nel tempo necessario per l'attivazione e la definizione della procedura giudiziaria relativa all'affidamento di _____ e alla sua collocazione presso l'uno o l'altro genitore.

Tale procedura giudiziaria dovrà (anzi avrebbe già dovuto) essere attivata con la massima urgenza, nell'interesse del minore a che la sua situazione giuridica sia definita nel più breve tempo possibile. Sempre che il giudice tedesco non prenda in considerazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) 2201/2003, il trasferimento della competenza al giudice italiano, ritenendo che sussista un legame particolare del minore con l'Italia e che il giudice italiano sia “più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore”.

Stante le specifiche esigenze sanitarie della signora _____ che potrebbero renderle più arduo accudire il figlio autonomamente, si ritiene necessario informare della vicenda i servizi tedeschi per la protezione dell'infanzia, tramite la collaborazione tra Autorità Centrali ai sensi del Regolamento (CE) 2201/2003, in modo da facilitare l'eventuale attivazione degli interventi di sostegno più appropriati per la protezione del minore e il sostegno alla madre.

*_*_*

Il collegio ritiene che all'odierna decisione debba seguire la compensazione delle spese di lite. Si ritiene infatti determinante al riguardo il disequilibrio tra le condizioni delle due parti, sia sotto il profilo dell'inabilità fisica, che rende la signora _____ soggetto più fragile, sia sotto il profilo della diversa capacità economica. Tale situazione ha evidentemente inciso sulle sue decisioni, errate ma comprensibili. Inoltre, non può non considerarsi, come questo collegio aveva suggerito alle parti nel precedente decreto, che tale complessiva situazione avrebbe potuto trovare soluzione nella procedura già attivata dalla signora _____ avanti il Tribunale



ordinario di _____, mentre – malgrado la posizione assunta dal signor _____ – questi non ha ancora attivato alcun a procedura giudiziaria in Germania.

Infine, quanto alla richiesta della difesa del signor _____ a proposito dell'espunzione dagli atti dei riferimenti ai messaggi scambiati tra lo stesso e il suo difensore, ritenuti rientrare nella confidenzialità del rapporto di assistenza legale professionale, si rileva che essi sono del tutto ininfluenti rispetto all'odierna decisione e che da ciò deriva la superfluità di una decisione al loro riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno in Germania del minore I _____, nato a _____ il _____

PRESCRIVE ai genitori di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro del figlio in Germania.

DA' ATTO che, qualora la signora (_____) decidesse di accompagnare il figlio minore in Germania, il signor _____ si è impegnato a:

- conferire alla signora _____ l'uso esclusivo dell'abitazione sita a _____
- farsi carico di tutte le spese relative al mantenimento della moglie e del figlio;
- assumere una persona per aiutare la signora _____ nella gestione quotidiana della casa e del figlio.

RICHIESTE all'Autorità Centrale italiana, nel quadro della cooperazione in materia di responsabilità genitoriale prevista dal Regolamento (CE) 2201/2003, di informare l'omologa Autorità Centrale tedesca affinché segnali l'imminente rientro in Germania del minore

_____, nato a _____ il _____, figlio di _____ e di _____, con residenza in _____

Spese compensate.

Roma, 3.12.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al P.M. in sede
- al Tribunale di _____ nella procedura
- all'Autorità Centrale italiana.

N. 7567/18 cronolog
Depositata in Cancelleria
oggi 11/12/18
IL CANCELLIERE

N. 1879/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore _____ nata il _____ a _____, figlia di _____ e di _____;

OSSERVA

Si riassumono i fatti sui quali si fonda il contenzioso sul quale il Tribunale per i minorenni di Roma è chiamato a decidere:

La minore _____ nasce il _____ a _____ dalla coppia, non coniugata, costituita da _____ e _____ . Agli inizi del 2009, quando la minore ha quattro mesi di vita, la famiglia si trasferisce in Brasile. Qui frequenta la scuola materna, la prima e la seconda elementare.

Nel 2012 la coppia genitoriale si separa e concorda, in regime di affidamento condiviso, il collocamento della minore, che allora ha tre anni e mezzo, presso l'abitazione della madre e la disciplina dei rapporti con il padre; tale accordo è omologato dal competente tribunale brasiliano.

Nel gennaio 2017 i genitori decidono di trasferire la figlia in Italia per favorirne gli studi. Il contenuto dell'accordo è al centro del contenzioso tra i due genitori: secondo il signor _____, in base a tale accordo la minore sarebbe dovuta restare in Italia con il padre, vivendo nella casa del medesimo a _____, fino al termine del semestre scolastico. Per noi rientrare in Brasile nel luglio 2017. Secondo la versione della signora _____, la permanenza di Aurora in Italia non sarebbe stata limitata all'anno scolastico 2016/2017, bensì definitiva.

Sempre in base al suddetto accordo, la signora _____ sarebbe dovuta arrivare a _____ a spese dello _____ il 13.03.2017, con rientro in Brasile previsto il 29.04.2017 (v. copia della prenotazione dei biglietti aereo).

Il 13.03.2017 la signora _____ arriva a _____ e dimora con la bambina nella casa in _____ . Durante tale periodo, infatti, il signor _____ doveva rientrare in Brasile per motivi lavorativi, per poi tornare in Italia.

Anche sulle vicende successive le versioni dei due genitori divergono.

Secondo il padre, la permanenza in Italia della signora _____ era limitata al periodo tra il 13.03.2017 e il 29.04.2017, data in cui avrebbe dovuto rientrare in Brasile (v. copia della prenotazione dei biglietti aereo, acquistato a spese del signor _____). Giunto il momento per la madre di tornare in Brasile (29.04.2017), questa avrebbe rinviato il viaggio già fissato, dichiarando inaspettatamente di non voler tornare nel paese di origine e di voler rimanere con la figlia in Italia. Secondo invece la madre, il suo trasferimento in Italia sarebbe stato fin da subito definitivo.

Nel periodo successivo, la madre trova ospitalità presso il padre dello [redacted], signor [redacted], e la sua seconda moglie, signora [redacted], mentre [redacted] vive con il padre, nella sua abitazione a [redacted].

E' un periodo di forti contrasti tra i due genitori, che culmina quando il 4.7.2017 il signor Iannuzzi e la bambina si recano all'aeroporto di [redacted] per imbarcarsi su un volo diretto in [redacted]. Quello stesso giorno la signora [redacted], accompagnata dalla signora [redacted], si presenta al Commissariato in [redacted], revocando l'assenso al mantenimento del passaporto italiano della minore e affermando che il signor [redacted] sta portando illegittimamente la figlia in Brasile. A causa di questa denuncia, le forze dell'ordine fermano all'aeroporto di [redacted] il signor [redacted] e la minore mentre sono in procinto di partire, ritirando i passaporti (italiano e brasiliano) della bambina.

Su queste vicende, così succintamente descritte, si innestano diversi procedimenti giudiziari:

1. Un primo procedimento n. 1408/17 VG avanti questo Tribunale, originato dall'iniziativa del P.M. in sede, a seguito della denuncia effettuata il [redacted] dalla signora [redacted], comunicata alla Procura in sede dalle forze dell'ordine. Nel procedimento è confluito il ricorso presentato dal signor [redacted] volto a ottenere l'autorizzazione al rientro in Brasile della minore (ricorso peraltro non ai sensi della Convenzione del 1980, che mai viene citata nell'atto). Il procedimento 1408/17 VG è stato definito in data 24/10/17 con un decreto dichiarativo dell'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, in ragione del fatto che nel frattempo la signora [redacted] aveva attivato presso il Tribunale Ordinario di [redacted] il procedimento di cui al punto seguente.
2. La procedura n. [redacted] attivata presso il Tribunale Ordinario di [redacted] dalla signora [redacted] con ricorso depositato il [redacted] volta a disciplinare l'affidamento della minore, la frequentazione della stessa con il padre e il contributo al mantenimento. In quella sede si costituiva il signor [redacted] che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Con sentenza del [redacted] il Tribunale Ordinario di [redacted] ha accolto tale eccezione, rilevando che, fondandosi la giurisdizione nelle procedure relative alla responsabilità genitoriale sul criterio della residenza abituale del minore, nel caso in esame il tempo di permanenza in Italia di [redacted] appariva limitato rispetto alla sua età non era stato sufficiente per instaurare relazioni sociali sufficienti, tanto più che la minore aveva sempre abitato in Brasile.
3. La procedura attivata il [redacted] dal signor [redacted] avanti il Giudice Tutelare di [redacted] per ottenere la restituzione dei passaporti ritirati dalle forze dell'ordine in data 4.7.2017. Con provvedimento del [redacted] quel giudice ha ritenuto non sussistere le condizioni che avevano giustificato il ritiro dei passaporti, ma, rilevando anche il forte contrasto e disaccordo tra le parti, ha rigettato il ricorso, disponendo la restituzione dei passaporti solo al genitore che sarà in grado di esibire un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria brasiliana che risolva il conflitto in ordine al luogo e alla persona con cui la minore dovrà continuare a vivere.
4. Il procedimento n. [redacted] VG avanti questo Tribunale attivato dal signor [redacted] con atto depositato il [redacted] li reclamo contro la suddetta decisione del Giudice Tutelare.
5. Il procedimento n. [redacted] VG avanti questo Tribunale attivato in data [redacted] dal nonno paterno di [redacted] ai sensi dell'art. 317 bis c.c., per tutelare il proprio diritto a coltivare rapporti significativi con la nipote, a suo dire ostacolati dal figlio. In quella sede il nonno istante prende evidentemente le parti della signora [redacted], sostenendo l'esistenza di un accordo tra i genitori della minore a che la stessa venisse in Italia nel gennaio 2017 per stabilirvisi in via definitiva al fine di perfezionare gli studi; la decisione di far rientrare [redacted] in Brasile

sarebbe stata presa dal padre unilateralmente. Dopo l'istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti il ricorrente, la madre e il padre della minore, gli atti sono stati trasmessi per il parere al P.M., che il si è espresso nel senso di ritenere pregiudiziale la decisione nella procedura ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.

6. Il procedimento attivato in Brasile dalla signora a seguito di quanto statuito dal Giudice Tutelare, volto a determinare la residenza della minore presso di sé in Italia. All'udienza del il giudizio sarebbe stato rinviato ad altra data per assenza del signor .

A questi sei procedimenti si aggiunge il presente, attivato dal PM in sede con ricorso in data 22.8.2018 ai sensi dell'art. 7 della legge 64/94, a seguito di trasmissione in data a cura dell'Autorità Centrale italiana, della richiesta del padre inviata in Italia dall'Autorità Centrale brasiliana in attuazione della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Il signor I si era rivolto all'Autorità Centrale brasiliana nel giugno 2018. A seguito della richiesta dell'Autorità Centrale brasiliana, l'Autorità Centrale italiana aveva attivato le consuete verifiche tramite la Questura di Roma, Ufficio minori, che aveva rintracciato la madre. Questa aveva affermato che la bambina si troverebbe in Italia non perché da lei "sottratta", bensì in forza del provvedimento del Giudice Tutelare che dispone che i passaporti della minore saranno restituiti a quello dei genitori che risulterà esserne legittimato in base ad un provvedimento del giudice brasiliano.

All'udienza del gli avvocati della signora ha chiesto un rinvio per consentire di approntare la difesa, rilevata la tardività della notifica del ricorso rispetto al termine assegnato per il deposito di memoria.

Alla successiva udienza del le parti sono state personalmente sentite e hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

Si è proceduto nella medesima occasione all'ascolto di a cura dei due giudici onorari facenti parte del collegio. Conclusa tale attività, le parti e il P.M. hanno concluso come specificato nel verbale, chiedendo il P.M. l'accoglimento del ricorso, il signor l'emissione dell'ordine di ritorno, la signora la reiezione del ricorso.

Tutto quanto così riferito, il collegio esprime le seguenti considerazioni.

- 1) E' circostanza pacifica che ha vissuto stabilmente in Brasile dal 2009 sino alla fine del 2016/inizio del 2017. Fino a quella data, la sua residenza abituale era indubbiamente in Brasile.
 - 2) E' parimenti circostanza pacifica che la responsabilità parentale dei due genitori, separatasi nel 2012, fu congiuntamente ed effettivamente esercitata da entrambi fino all'arrivo di in Italia e anche nei mesi successivi qui in Italia, alternandosi i due adulti nella cura della figlia, quanto meno fino all'esplosione del conflitto nel giugno/luglio 2017.
 - 3) E' invece controversa tra i due adulti la questione circa la definitività o temporaneità del trasferimento di in Italia, il signor I sostenendo che l'accordo prevedeva una permanenza limitata al periodo gennaio-luglio 2017, sostenendo invece la signora che già in origine i due genitori avevano deciso che la figlia sarebbe rimasta definitivamente in Italia.
- Solo se si ritenga vera la versione del signor la permanenza in Italia di oltre il luglio 2017 dovrà essere considerata "trattenimento illecito" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.

Il collegio ritiene che gli elementi raccolti depongano a favore della tesi del signor i.
 In particolare, appare significativo che, al momento della presentazione della denuncia del
 la signora , dopo aver raccontato le vicende familiari e la
 decisione dell'ex compagno di portare in Italia, affermava: "Nel mese di marzo dello
 stesso anno ho raggiunto la bambina qui in Italia... perchè il suo (dello) lavoro avrebbe
 dovuto portarlo fuori dall'Italia. Ha quindi fatto rientro nel mese di maggio 2017 e io gli ho
 comunicato la mia intenzione di rimanere in Italia, soprattutto per . e non fare rientro in
 Brasile." Ciò evidenzia come, al momento del suo arrivo in Italia nel marzo 2017, il programma
 della donna era di tornare in Brasile dopo che lo i fosse rientrato a F e avesse potuto
 riprendere ad occuparsi della figlia, e non invece di fermarsi in Italia: ciò che è compatibile con
 un più complessivo progetto che prevedeva il prossimo ritorno in Brasile anche di
 Del resto, la madre di non ha neppure spiegato quale sarebbe stato il suo progetto rispetto
 allo stabilirsi in Italia: dove vivere, come mantenersi. Le risorse che la stessa ha reperito in
 seguito sono, per l'appunto, emerse successivamente e non erano state programmate.
 Ancora, sono indicatori di un progetto di limitata permanenza in Italia anche i biglietti aerei di
 ritorno in Brasile acquistati dal signor sia per la signora
 sia per /

Vi è poi la dichiarazione firmata dalla signora recante la data
 , nella quale la stessa dichiara di concordare che la figlia frequenti la scuola
 elementare (terzo anno) in Italia per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 2 produzioni del sig.
).

Elementi a sostegno della tesi del signor sono emersi anche dall'ascolto di , che
 rispetto alla sua permanenza in Italia ha dichiarato di avere saputo che sarebbe poi tornata in
 Brasile e che con tale spirito aveva salutato i compagni di scuola che lasciava in Brasile.

Si ritiene pertanto provato che il trasferimento di in Italia era stato programmato dai due
 genitori unicamente per il periodo scolastico da gennaio a giugno 2017, con previsione di rientro
 in Brasile nell'estate del 2017.

Un simile progetto non poteva far consolidare la residenza abituale di in Italia, restando
 tale quella in Brasile, dove la bambina aveva sempre vissuto e dove doveva rientrare. Le
 successive vicende sono state determinate da un'unilaterale decisione della signora F
 F , sostanzandosi così l'illegittimo trattenimento di in Italia.

- 4) E' un dato di fatto pacifico che il signor ha attivato la procedura ai sensi della
 Convenzione dell'Aia del 1980 rivolgendosi all'Autorità Centrale brasiliana solo nel giugno 2018.
 Questa attivazione ha determinato l'inoltro della richiesta in Italia con conseguente trasmissione
 degli atti alla Procura in sede in data 13.8.2018. Il ricorso è stato presentato dal P.M. a questo
 Tribunale in data 22.8.2018.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Convenzione del 1980, "Qualora un minore sia stato
 illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad
 un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione
 dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il
 minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa,
 benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve
 ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo
 nuovo ambiente."

In altri termini: qualora sia accertata l'illiceità del trasferimento/trattenimento all'estero del
 minore, il giudice deve sempre emettere l'ordine di ritorno, potendo rifiutarlo solo se è passato
 almeno un anno da quando si è realizzato il trasferimento/trattenimento illecito (o da quando il

soggetto interessato ne è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto averne conoscenza) e il minore si è integrato nel nuovo ambiente. Il termine di un anno decorre dal trasferimento/trattenimento illecito fino alla presentazione della richiesta di ritorno all'autorità competente per emettere l'ordine di ritorno, e non semplicemente all'Autorità Centrale.

Nel caso in esame, realizzatosi l'illecito trattenimento di _____ in Italia il 4 luglio 2017, il signor _____ ha presentato la richiesta all'Autorità Centrale brasiliana nel giugno 2018 e l'attivazione del presente procedimento è avvenuta solo il 22.8.2018: dunque a più di un anno di distanza dall'illecito trattenimento.

Tuttavia, come si è visto sopra, il giudice in simili casi può non emettere l'ordine di ritorno se risulta provato che il minore si è integrato nel nuovo ambiente.

Ebbene, l'ascolto di _____ ha consentito di rilevare che la bambina è del tutto confusa e non esprime alcun particolare attaccamento all'ambiente in cui ora vive. Solo alcuni aspetti della vita in Brasile sembrano sfuggire alla genericità del suo racconto: i nonni materni, la sorella, la scuola brasiliana, i peluches che sono rimasti là, la presenza di entrambi i genitori. Della sua vita in Italia nulla pare avere fatto davvero breccia nel suo cuore, in una sensazione di generale indifferenza. Si permette di esprimere sofferenza in un solo momento, quando dice *“Mi preoccupa se vedrò poche volte i miei genitori”*. Qui _____ si emoziona e ha gli occhi lucidi. Sotto il profilo dell'art. 12 della Convenzione, il collegio non ritiene dunque che sia provata un'integrazione della minore in Italia, tale da far ritenere l'opportunità di non emettere, nel suo interesse, l'ordine di ritorno.

- 5) L'art. 13 della Convenzione elenca i casi eccezionali in cui, pur ritenuta l'illiceità del trasferimento/trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale e non versandosi in una situazione ricadente nell'art. 12 comma 2, il giudice può non emettere l'ordine di ritorno: in particolare, nel caso in cui *“...sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”*.

La difesa della madre sostiene che tale sarebbe il caso se fosse ordinato il rientro di _____ in Brasile. Il padre non avrebbe dato alcuna indicazione su come potrebbe occuparsi della figlia in Brasile, non avendo là alcun riferimento parentale ed essendo costretto dal lavoro a frequenti assenze; inoltre le condizioni sociali del Brasile, ed in particolare della città in cui la famiglia viveva, sono meno tutelanti per il presente e il futuro della bambina. Tutto ciò integrerebbe un pericolo fisico e psichico per _____, o comunque una situazione per lei intollerabile.

Il collegio non ritiene che sussista il pericolo specificato nella citata norma: non certo per le diverse condizioni socio-ambientali, nelle quali comunque la famiglia ha ritenuto di poter far vivere la minore fino alla fine del 2016. Ma neppure a causa delle eventuali difficoltà organizzative del signor _____, che qualificare come fonte di “pericolo fisico e psichico” o “situazione intollerabile” è un'evidente forzatura. Tanto più che quanto qui si decide non è l'affidamento della minore, decisione riservata ad altro giudice, bensì il ritorno in luogo in cui potrà essere attivata dalle parti l'apposita procedura a verificare la migliore soluzione per _____ sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento presso l'uno o l'altro genitore, il regime di incontri con il genitore non collocatario.

*_*_*

Conclusivamente, il collegio, assodata l'illiceità del trattenimento di _____ in Italia, non ritiene sussistere le condizioni per il diniego dell'ordine di ritorno in Brasile, né ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Convenzione, né ai sensi dell'art. 13 lett. B).

Il collegio sottolinea l'urgenza del ritorno di _____ in Brasile, anche in vista del reinserimento scolastico.

Va tuttavia segnalato ad entrambi i genitori quanto sia necessario ed altrettanto urgente definire il regime dell'affidamento, sia se la signora _____ decidesse di rimanere in Italia, sia se decidesse di tornare anch'ella in Brasile.

L'accordo del 2012 omologato dal giudice brasiliano, e tuttora vigente, prevede infatti che la bambina viva presso la madre, con un'intensa frequentazione del padre. Tale accordo era fondato sulla collaborazione tra i due adulti, ma potrebbe avere risentito delle vicende italiane e quindi non corrispondere più all'attuale disposizione d'animo e tolleranza reciproca delle parti.

Potrebbe però essere – e sarebbe auspicabile – che il rientro in Brasile e l'allontanamento degli adulti dall'influenza delle conflittuali relazioni familiari del signor Iannuzzi reintegri l'equilibrio precedente.

Si confida sul fatto che i due genitori riescano a offrire alla figlia l'esperienza di avere due genitori capaci di agire concordemente nel suo interesse, organizzandone congiuntamente il rientro in Brasile.

Se tale indicazione sul metodo del ritorno non fosse praticabile, si rammenta ai due genitori che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 64/94, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale individuerà comunque le opportune modalità per assicurare il rientro di _____ in Brasile.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno della minore _____ in Brasile.

PRESCRIVE ai genitori, e in particolare alla madre _____

_____ di collaborare attivamente e lealmente tra loro per realizzare e facilitare il rientro della figlia in Brasile.

Roma, 1.10.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

N. 6135/18 Cronolog.
Deposito cancelleria
oggi 16.10.18
FUNZIONE DEL GIUDIZIARIO
Lucia Pistoletti

N. 1897/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
 Dott. Alida Montaldi Presidente
 Dott. Daniela Bacchetta Giudice est.
 Dott. Nico Gizzi Giudice Onorario
 Dott. Ottavia Pennisi Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alle minori , nata
 il , figlie di e di

OSSERVA

In data 29.08.2018 la Sig.ra ha presentato ricorso presso il Tribunale dei Minori di Roma ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, chiedendo l'emissione di un decreto immediatamente esecutivo per autorizzare il rientro in Romania suo e delle sue figlie.

L'istante così ricostruisce i fatti:

In data 6.8.2018 la ricorrente arrivava a Roma (aeroporto di) dalla Romania, insieme alle figlie minori e per consentire loro di passare le vacanze estive in Italia, come da accordi presi con il padre delle bambine, l'

In aeroporto tuttavia veniva fermata dalla Polizia che le notifica la denuncia per sottrazione di minore spolta da , padre delle bambine. Ad oggi le minori, insieme alla madre (che non vuole ripartire senza di loro) sarebbero trattenute in Italia.

Nel ricorso la madre chiede di poter ricondurre in Romania le figlie adducendo motivi di urgenza legati essenzialmente all'inizio della scuola per entrambe le bambine (cfr. certificati di iscrizione per l'anno scolastico 2018/2019) e al rischio per lei di essere licenziata, in quanto impossibilitata a tornare a lavoro.

La Sig.ra riconduce la legittimità dell'essersi stabilita con le figlie in Romania nel luglio del 2017 principalmente ad una scrittura privata autenticata in data 6.3.2015, con la quale il Sig. presta il consenso a che e stabiliscano la loro abitazione in Romania, presso la casa della madre. Inoltre, l'istante riferisce che con sentenza in data (passata in giudicato) il Tribunale di (Romania) ha disposto l'affidamento condiviso delle minori e la loro collocazione in Romania, presso la casa della madre.

Dunque, secondo la signora dal luglio 2017 fino al luglio 2018 le bambine avrebbero vissuto stabilmente e legittimamente in Romania, nel disinteresse del padre che non avrebbe impugnato la sentenza rumena e non avrebbe partecipato in alcuna misura al mantenimento delle figlie.

Le attività di polizia del in occasione dell'arrivo in Italia della e delle minori traevano la loro origine dalla denuncia-querela presentata dal alla Procura c/o TO di dal in data , in cui lo stesso ricostruiva i fatti nei seguenti termini:

aveva una relazione stabile da sette anni con . I due, pur trasferendosi in diverse abitazioni, avevano sempre vissuto la loro vita a Roma e in Italia erano nate le due figlie. Tuttavia, a causa di sopravvenute difficoltà economiche che determinavano problemi tra i due genitori, nell'estate del 2017 la decideva di trascorrere le vacanze in Romania. All'uopo i due genitori sottoscrivevano in data 3.7.2017 una scrittura privata, in cui la si impegnava a

tornare in Italia con le bambine entro il primo settembre, in modo da rientrare in vista dell'inizio della scuola. La dichiarazione, presente in atti, sembrerebbe peraltro riservare alla madre la possibilità di tenere a tempo indeterminato le bambine in Romania, se il _____ continuerà a non assumersi "le sue responsabilità di capo di famiglia e di padre di famiglia".

Sempre secondo la narrativa del _____, durante il mese di agosto 2017 la _____ iniziava ad manifestare l'intenzione di rimanere in Romania con le bambine, per poi definitivamente non rispettare l'impegno a ritornare.

In data _____ rilasciava sommarie informazioni alla P.S. in cui faceva presente che le bambine si trovavano ancora in Romania, che la _____ aveva espresso la sua volontà di trascorrere in Italia le vacanze pasquali e, a tal fine, il _____ aveva acquistato i biglietti aerei per consentire il viaggio di andata e ritorno alla donna e alle bambine; che la _____ aveva riferito al _____ di aver intrapreso un'azione legale contro di lui dinanzi a un tribunale rumeno e che era stata emessa una sentenza che stabiliva l'affidamento congiunto e fissava la residenza delle bambine in Romania presso la madre. Il _____ dichiarava di avere ricevuto la sentenza, ma solo in lingua rumena. Dichiarava altresì di non aver potuto visitare le figlie in Romania a causa degli impegni di lavoro.

In data 23.3.2018 il _____ rilasciava ulteriori sommarie informazioni alla P.S., in cui comunicava che la _____ aveva cambiato idea sul trascorrere le vacanze pasquali in Italia. In quell'occasione veniva informato dagli operanti circa la possibilità di esperire la procedura di ritorno prevista dalla Convenzione dell'Aia del 1980, rivolgendosi all'Autorità Centrale italiana.

In data 1.7.2018 il _____ consegnava alla PS Commissariato _____ (Roma) la sentenza rumena di divorzio.

Il 3.8.2018 il _____ si ripresenta al Commissariato segnalando di avere ottenuto dalla _____ il consenso a portare in Italia le bambine per trascorrere un periodo di vacanza presso di lui: ciò dovrebbe venire dal 6 agosto al 29 agosto, con l'impegno a riconsegnare le bambine alla madre che le riporterà in Romania. Chiede agli operanti se è tenuto a riconsegnare le figlie alla donna alla fine del periodo concordato.

Il 7.8.2018 la PS Commissariato Romanina segnala alla Procura c/o TO e a quella c/o TM che il giorno precedente la _____ è giunta in Italia insieme alle figlie e che nell'occasione, informata del procedimento penale in corso ex art. 574 bis c.p., nominava un difensore di fiducia.

--*

Così rappresentate le due versioni fornite dai genitori di _____ e di _____ il collegio rileva che il punto cruciale della vicenda oggetto di esame è se l'accordo del 3.7.2017 doveva intendersi limitato al periodo estivo del 2017 o se, come sembrerebbe di leggere nella previsione – peraltro poco chiara – contenuta nell'ultima frase, la signora _____ si fosse riservata il diritto di decidere se restare definitivamente in Romania in base al comportamento tenuto dal signor _____.

E tuttavia, se l'interpretazione di tale accordo dovesse portare a ritenere che la signora _____ tratteneva illegittimamente le due figlie in Romania, occorre rilevare che il _____ ciò malgrado non ha mai attivato una procedura ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 per ottenere il ritorno delle figlie in Italia. Dopo aver presentato la denuncia in sede penale, lamentando la sottrazione illecita ed invocando l'art. 574 bis c.p., in seguito egli si limitò a tenere periodicamente informate le forze dell'ordine sull'andamento dei negoziati con la signora _____.

Se dunque fosse vero che la signora _____ avrebbe trattenuto le bambine in Romania contro la volontà del _____ a partire dall'1.9.2017, non ritornando in Italia alla data convenuta, da quella data è trascorso un anno senza che il _____ sia a conoscenza del trattenimento ritenuto illecito, abbia attivato la procedura di ritorno.

Si è pertanto verificata una delle ipotesi previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 che, disciplinando la competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione di minori, stabilisce quanto segue:

“In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

b) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i. entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;...”

Nel caso delle minori poiché:

- 1) dal 1°9.2017 è trascorso un anno senza che il signor _____ abbia presentato domanda di ritorno delle minori dinanzi all'autorità rumena;
 - 2) le minori hanno acquisito la residenza in Romania (cfr. _____ di _____ Romania);
 - 3) le minori si sono integrate nel nuovo ambiente (frequentandovi la scuola e vivendo esclusivamente in quella realtà socio-ambientale);
- dunque la residenza abituale delle minori deve ritenersi pienamente integrata in Romania, con conseguente giurisdizione del giudice rumeno per tutte le questioni afferenti l'affidamento delle stesse e la regolamentazione dei rapporti con i genitori.

Il trattenimento delle due bambine in Italia è di conseguenza illecito e questo tribunale deve ordinare il loro rientro immediato in Romania.

*_*_*

Tutto ciò evidenziato per l'opportuno inquadramento giuridico della vicenda, si osserva che all'odierna udienza del _____ le parti, convocate personalmente, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, che prevede – integrando la sentenza emessa dal giudice rumeno – la collocazione delle bambine in Romania presso la madre e dettaglia il diritto di visita del padre e i suoi doveri in tema di assegno di mantenimento.

L'accordo è stato firmato da entrambe le parti, che sono state invitate a considerare l'attivazione di una procedura giudiziaria avanti al giudice rumeno per l'integrazione della sentenza di divorzio. Grazie all'accordo, il padre ha abbandonato ogni pretesa circa la permanenza delle figlie in Italia: _____ e _____ potranno pertanto immediatamente tornare in Romania per riprendere le loro consuetudini di vita.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;
 AUTORIZZA l'immediato ritorno in Romania delle minori
 Roma, 17.9.2018.

Il Giudice estensore

PROCURA REPUBBLICA MINORENNI
 ROMA - PERVENUTO IL
 19 SET 2018

Il Presidente

PROT. N.

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario di ()
- al Commissariato di P.S. "I" ()
- alla Polizia di Frontiera di
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

542/18
 18-9-2018
 IL CANCELLIERE
 Antey

19 SET. 2018
 PROT. N. 2085/18

Ricevuta comunicazione ai sensi dell'art. 740 cpc
 oggi 19/9/18

Il Procuratore della Repubblica

Il Sostituto Procuratore
 della Repubblica per i Minorenni
 (Dott.ssa Tullia MONTELEONE)

Alle Ger. di P.G. M. P.S. sede -
 con preghiera di verificare
 l'effettivo rientro delle minori
 in paese.
 Fine 20/8/18

Il Sostituto Procuratore della Repubblica⁴
 Presso il Tribunale per i Minorenni
 (Dott.ssa Tullia Monteleone)

N. 2247/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore _____, nata in _____ il _____, figlia di _____ e di _____;

OSSERVA

In data 8.10.2018 la signora _____ presentato ricorso ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, chiedendo l'immediato rientro della figlia _____ negli Stati Uniti, dove ha residenza abituale, asserendo che il padre _____ la tratterebbe illecitamente in Italia dal 4.9.2018.

L'istante ricostruisce i fatti come segue.

L'istante e il signor _____ contraevano matrimonio civile a _____. Nel 2003 il signor _____ veniva assegnato come appuntato scelto alla missione italiana all'ONU, trasferendosi così la coppia a _____. Nel 2006 i coniugi adottavano in _____ la minore _____ nata nel 2004.

Nel 2007 i coniugi si separavano e nel 2008 il signor _____ rientrava definitivamente in Italia, stabilendosi a _____ mentre la signora _____ e la figlia rimanevano a _____. Da allora la minore ha sempre vissuto a _____ con la madre. Nel 2012 si è unito a loro il nuovo compagno della _____.

Nel 2011 è intervenuta la sentenza di divorzio emessa dalla Sezione Matrimoniale della Corte Suprema di _____. Tale pronuncia ha affidato in via esclusiva _____ alla madre.

Su accordo delle parti, in questi anni, la minore ha trascorso regolarmente in Italia con il padre le vacanze estive e altri periodi di vacanza.

L'istante segnala che, durante tali soggiorni della minore in Italia, il signor _____ avrebbe influenzato _____ portandola a manifestare disagio e insofferenza al rientro a _____ e rendendo in più occasioni emotivamente difficoltoso il rientro negli Stati Uniti.

In data 1.6.2018, nel corso di un procedimento in materia di custodia e di diritto di visita innanzi la Family Court of the State of _____, le parti raggiungevano e sottoscrivevano un accordo in cui concordavano:

1. l'affidamento congiunto della figlia;
2. la fissazione della residenza abituale di _____ presso l'abitazione della madre; il divieto di decisioni unilaterali a proposito della residenza della figlia al di fuori degli Stati Uniti;
3. la durata di almeno otto settimane delle vacanze estive che _____ può trascorrere in Italia con il padre, tenendo conto del gradimento della figlia;
4. l'impegno del signor _____ di far rientrare la figlia negli USA al termine di ogni periodo di vacanza presso di lui.

Veniva, inoltre, stabilito che le parti avrebbero congiuntamente presentato una richiesta alla competente corte d'appello italiana per la trascrizione e/o dichiarazione di esecutività della decisione di omologa dell'accordo, condizionando l'attuazione del punto 4 (viaggi della minore in Italia) alla presentazione dell'istanza congiunta in questione.

Tale condizione veniva adempiuta il [redacted], quando le parti presentavano istanza congiunta alla Corte d'Appello di Roma (proc. [redacted]).

Pertanto, in data 8.7.2018 la minore partiva per l'Italia, con rientro negli USA previsto per il 4.9.2018.

Nonostante ciò, in data 5.9.2018 il padre della minore comunicava il mancato rientro della minore in USA segnalando che ciò dipendeva dal rifiuto della stessa di tornare a [redacted].

Attualmente, dunque, [redacted] si trova ancora a [redacted] presso il padre. La signora [redacted] afferma di incontrare notevoli difficoltà a contattare la figlia e ad averne notizie.

L'istante ribadisce che la volontà di [redacted] sarebbe condizionata e influenzata dal padre, che farebbe leva sulla fragilità emotiva della figlia.

L'istante chiede pertanto al Tribunale, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aia del 1980, di ordinare l'immediato rientro della minore negli USA; in via subordinata, chiede che la minore venga ascoltata e, qualora si ritenga necessario, che venga disposta una consulenza psicologica tesa ad accertare l'effettiva volontà di [redacted].

Il signor [redacted] si è costituito preliminarmente eccependo la tardiva notifica del ricorso. Nel merito, espone i fatti accaduti alla fine dell'estate 2017, quando, dopo le vacanze trascorse in Italia con lui, [redacted] si rifiutò di volare per rientrare a [redacted], tanto che l'aereo sul quale il padre l'aveva imbarcata dovette ritardare la partenza per farla tornare a terra. Anche il tentativo di farla partire con un volo successivo era fallito. La signora [redacted] arrivava personalmente in Italia per prendere con sé la figlia, ma di fronte al rifiuto irremovibile di [redacted] cedeva e consentiva che la figlia restasse in Italia per un anno.

[redacted] tornava poi a [redacted] per le vacanze di Natale, con l'intesa di rientrare in Italia all'inizio di gennaio, ma a questo punto la madre impediva questo viaggio, trattenendo la figlia negli USA. Nell'immediatezza, la minore avrebbe addirittura chiesto l'intervento della polizia.

Nei mesi successivi la signora [redacted] attiva una procedura giudiziaria avanti il competente tribunale di [redacted] per ottenere che gli incontri tra padre e figlia siano limitati al territorio di [redacted]. Di qui il provvedimento cui fa riferimento la stessa signora [redacted] e l'attivazione della procedura avanti la Corte d'Appello di Roma per ottenerne il riconoscimento e dichiarazione di esecutività.

Arrivata [redacted] in Italia per trascorrervi le vacanze estive, presto la giovane manifestava il rifiuto a tornare negli Stati Uniti, tanto che in data 29.8.2018 il padre la conduceva presso gli uffici della Procura presso questo Tribunale per esporre la sua volontà. [redacted] difatti non rientrava a [redacted].

All'udienza del 5.11.2018 le parti, convocate personalmente, hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

Con ordinanza resa nella stessa udienza, il collegio ha disposto l'ascolto della minore, delegandovi i due giudici onorari componenti il collegio. Tale ascolto è stato realizzato il 15.11.2018, dopo che alla prima data fissata (9.11.2018) non era stato possibile provvedervi a causa del ritardo con cui la minore era stata accompagnata negli uffici del Tribunale.

Dopo il deposito di note autorizzate, gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede, che ha espresso il proprio parere in data 3.12.2018.

*_*_*

Sulla questione relativa alla residenza abituale della minore, non vi è dubbio – ed è infatti pacifico tra le parti – che essa debba essere individuata negli Stati Uniti. In tal senso dispone l'accordo tra le parti omologato il 1° maggio 2017 dalla Family Court di New York, che ha fissato la residenza abituale di [nome] presso l'abitazione della madre, con esplicita esclusione che ciascuno dei genitori possa validamente assumere decisioni unilaterali tali da comportare lo spostamento della residenza della figlia fuori dagli Stati Uniti.

Da questa constatazione deriva la necessità di qualificare come illecito il trattenimento di [nome] in Italia, in contrasto con quanto deciso dal giudice statunitense e concordato tra le parti.

Tuttavia, a tale conclusione non può far seguito l'emissione dell'ordine di ritorno, avendo verificato il collegio la sussistenza di una delle cause di eccezione previste dall'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980. La norma citata prevede infatti al comma 2 che l'autorità competente può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che il minore vi si oppone, avendo raggiunto un'età ed un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere.

Nella situazione oggi all'esame di questo Tribunale l'ascolto di [nome] ha innanzi tutto permesso di verificare la sua attenta consapevolezza della sua vicenda familiare e una buona capacità introspettiva, che le consente di analizzare e di esporre i propri sentimenti e le proprie aspettative.

[nome] ha esplicitato in modo autentico e sufficientemente maturo il suo desiderio di restare in Italia e ne ha spiegato le ragioni. Ha raccontato di un rapporto da anni difficile con la madre, di cui soffre una certa rigidità e distanza affettiva, non controbilanciato da relazioni sociali vissute come positive, tanto da indurla ad affermare di non ricordare nulla di positivo nel vivere a [luogo]. Ha ricordato con disagio la terapia (psicologica?) intrapresa negli Stati Uniti contro il suo gradimento, e soprattutto ha riferito il sentimento di fiducia tradita quando, rientrata a [luogo] a Natale 2017 per quello che pensava fosse un periodo di vacanza, la madre non la riportò all'aeroporto per tornare in Italia.

Di contro, la vita in Italia è apprezzata come gratificante, sia per le relazioni familiari allargate, sia per la rete di amicizie, sia – e soprattutto – per la vicinanza affettiva con il padre, del quale apprezza la maggiore elasticità rispetto al rigore della madre.

E' molto verosimile che nei sentimenti e nelle aspettative di [nome] vi sia una componente di idealizzazione positiva del padre e dell'ambiente italiano, così come è verosimile che i vissuti negativi verso la madre – e di conseguenza per gli Stati Uniti – siano condizionati dal conflitto adolescenziale forse non adeguatamente contenuto dal padre. Resta un dato di fatto che l'opposizione di [nome] al ritorno negli Stati Uniti è risultata seria e adeguatamente motivata, tenendo conto delle competenze relazionali ed espressive di una giovane di quattordici anni. Particolarmente significativa è apparsa, nella costruzione dell'ostilità verso il ritorno a [luogo] e della sfiducia verso la madre, la vicenda occorsa nel gennaio 2018 allorché [nome] e Jovette, da sola, fare i conti con quello che ritenne essere il tradimento dell'accordo con la madre circa il ritorno in Italia. Di qui un rancore che non si è ancora consumato.

Alla luce dei fatti raccolti e della valutazione delle dichiarazioni della minore, il collegio ritiene di dovere tenere conto del punto di vista di [nome], non imponendole un ritorno le cui ragioni non comprenderebbe e che sarebbe certamente fonte di grave sofferenza. Non solo: rischierebbe di danneggiare ulteriormente il rapporto con la madre, già compromesso da decisioni improvvise e metodi comunicativi inadeguati di entrambi i genitori.

*_*_*

Il collegio ritiene che all'odierna decisione debba seguire la compensazione delle spese di lite, poiché la decisione di negare l'ordine di ritorno non si fonda sull'accertamento della liceità del trasferimento operato dal signor= che anzi è stato giudicato illecito.
 Né l'applicazione dell'art. 13 della Convenzione si fonda su eventuali comportamenti pregiudizievoli della madre ai danni della figlia.
 Pertanto, si configura una soccombenza reciproca delle parti rispetto al fondamento delle rispettive richieste.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;
 Visti gli articoli 3, 11 e 13 comma 2 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
 Respinge l'istanza della signora = volta all'emissione dell'ordine di ritorno negli Stati Uniti della minore-
 Spese di lite compensate.
 Roma, 3.12.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al P.M. in sede
- all'Autorità Centrale italiana, per informazione.

N. 1724/18 Cronolog.
 Depositata in Cancelleria
 oggi 20 DIC 2018
 IL CANCELLIERE

N. 741/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Antonella Gazzellone	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore _____, nata a _____, figlia di _____ e di _____,

OSSERVA

Si riassumono i fatti sui quali si fonda il contenzioso sul quale il Tribunale per i minorenni di Roma è chiamato a decidere:

nasce in Francia il _____ dalla relazione tra _____
cittadina britannica e australiana, e _____, cittadino italiano, conosciutisi ad _____
(Francia) nel 2008. In Francia essi vivono e lavorano e qui stabiliscono la loro vita familiare.
Il loro rapporto sentimentale e la comunione di vita s'interrompono nel settembre 2014. A seguito
della separazione, la minore resta a vivere con il padre.

Nel 2016 la signora _____ attiva una procedura giudiziaria presso il Tribunale degli Affari di Famiglia di _____ per regolamentare l'affidamento, i diritti di visita e il mantenimento della figlia. Nel gennaio 2017 viene emessa una sentenza provvisoria che affida la minore al padre, regolando gli incontri con la madre e disponendo una perizia psicologica e una verifica sociale. All'esito delle attività istruttorie previste dal giudice, con sentenza n. _____ del _____/2017, il Tribunale degli Affari di Famiglia di _____ disponeva l'affidamento congiunto della minore ai due genitori, prevedendo il collocamento di _____ a settimane alterne presso l'uno e l'altro genitore. La sentenza del _____/2017 prevedeva che detto regime sarebbe restato in vigore finché il signor _____ avesse continuato a risiedere in Francia. In caso di trasferimento in altro Stato, la collocazione della minore si sarebbe consolidata in Francia presso la madre.

In occasione delle vacanze natalizie 2017/2018, il Sig. _____ conduce con sé la minore a Roma, per passare qualche giorno con i parenti italiani. Al termine del periodo previsto, il sig. _____ non riporta la bambina in Francia, adducendo che la figlia sarebbe affetta da mononucleosi, con necessità di riposo totale e divieto di spostamenti e di rientro a scuola.

Il ²² la sig. ra ²³ viene personalmente a Roma per visitare la figlia e ricondurla con sé in Francia. Nell'occasione esplode il conflitto tra i due genitori, con l'intervento delle forze dell'ordine.

La sig.ra _____, tornata in Francia, in data _____ presenta all'Autorità Centrale francese l'istanza di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia 1980 di cui si tratta, rivolgendosi contemporaneamente anche al _____.

Con sentenza del _____, attuando quanto già previsto dalla sentenza del _____, ordina il collocamento di _____ presso la madre e l'immediata restituzione della _____.

minore alle sue cure, sospendendo il diritto di visita del signor [redacted] e sostituendolo con incontri in luogo neutro due volte al mese, salvi diversi accordi tra le parti.

La sentenza del [redacted], che risulta essere l'ultimo provvedimento giudiziario emesso in Francia sulla situazione di [redacted], prevede che questo regime duri sei mesi, al termine dei quali, sulla base delle osservazioni compiute dagli operatori specializzati deputati a osservare la relazione tra genitori e figlia, le parti potranno attivare una nuova procedura per l'eventuale modifica dell'attuale regime.

Il 05.03.2018 la sig.ra [redacted] torna a Roma, presentandosi alla casa degli zii paterni del [redacted] che ospiterebbero padre e figlia, ma è qui informata che la bambina non si troverebbe più lì. La sig.ra [redacted] torna quindi in Francia senza avere incontrato la figlia e, asseritamente, senza avere neppure la possibilità di mantenere soddisfacenti contatti telefonici con la figlia, poiché i pochi che avrebbero luogo sarebbero supervisionati dal padre.

L'istanza di ritorno presentata la Sig.ra [redacted] alla competente Autorità Centrale francese è stata da questa trasmessa all'Autorità Centrale italiana presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 64/94, la presente procedura è stata aperta su iniziativa del P.M. in sede. Entrambi i genitori si sono costituiti, depositando memorie.

Secondo le originarie comparse, le richieste delle parti in questa procedura erano le seguenti:

- per la madre: ordine di ritorno della bambina in Francia, anche in ottemperanza della decisione già assunta dal giudice francese.
- per il padre: reiezione della richiesta materna, che sarebbe contraria all'interesse della bambina. In particolare, il padre chiedeva che la minore, finché dovrà restare in Italia per l'evoluzione della sua malattia e fino all'eventuale rientro in Francia, gli sia affidata in via esclusiva, *“anche al fine di sollevare il ricorrente da qualsiasi responsabilità anche in merito al mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità Francese”*.

All'udienza del 21.5.2018 le parti, convocate personalmente, hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

In particolare, il signor [redacted] ha ribadito che la madre nel corso degli anni si sarebbe occupata della figlia in modo inadeguato e intermittente, delegando con frequenza il padre a fare le sue veci anche dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di [redacted] nel settembre 2017.

Nei mesi di permanenza in Italia, [redacted] avrebbe risentito della lontananza della madre e della sua freddezza affettiva, maturando nei suoi confronti sentimenti di delusione e rabbia.

Subito dopo gli accadimenti della fine di gennaio 2018, su consiglio del pediatra egli avrebbe fatto ricorso a una psicologa, che ha incontrato la bambina per cinque/sei volte.

La malattia non sarebbe ancora risolta, restando l'impedimento al ritorno a scuola. Peraltro, egli avrebbe nel frattempo maturato il progetto di trasferirsi con la figlia a [redacted], dove potrebbe contare su una rete di parenti tale da assicurare alla bambina un ambiente affettivo e accogliente.

Quanto alla procedura attivata in Francia dalla sig.ra [redacted], che ha dato luogo alla pronuncia del 01.03.2018 del Tribunale di [redacted], il signor [redacted] ha dichiarato di non essere a conoscenza né del ricorso, né della decisione.

Per parte sua, la signora [redacted] contesta il quadro negativo di lei fatto dal [redacted]. Ritene che il suo rapporto con [redacted] sia comunque positivo, anche se percepisce il dolore della figlia per la lontananza, di cui la ritiene responsabile. Considera che il [redacted] sia un buon padre e, su specifica domanda, dichiara che sarebbe disponibile a una rivisitazione dell'attuale disciplina dell'affidamento di [redacted], intensificando la presenza del padre.

Il P.M. in udienza ha chiesto al Tribunale di procedere all'ascolto della minore.

Con il decreto del 21.5.2018 il Tribunale:

1. ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'effettivo stato di salute di
2. ha fatto divieto al signor [redacted] di allontanare la bambina dall'attuale domicilio, fino a diversa disposizione di questo Tribunale, se non per l'eventuale rientro volontario in Francia presso la residenza abituale;
3. ha prescritto ai genitori di collaborare tra loro nell'interesse della figlia, in particolare disponendo una serie di specifiche prescrizioni a carico del padre (=divieto di assumere autonomamente iniziative relative alla figlia che richiedano il consenso di entrambi i genitori; dovere di tenere costantemente informata la signora [redacted] sulle vicende e sulle condizioni della figlia; dovere di agevolare frequenti contatti - telefonici/via skype/via whatsapp - tra la signora [redacted] e [redacted] dovere di facilitare gli incontri tra la signora [redacted] e la minore);
4. per il periodo di pendenza della procedura ha statuito la possibilità per la signora [redacted] di incontrare la figlia a Roma ogni due settimane, secondo un calendario da organizzare concordemente tra le parti in modo tale da consentire alla madre di tenere con sé la bambina autonomamente, con almeno un pernottamento della minore con la madre in occasione di ogni visita;
5. ha incaricato il servizio sociale di Roma competente in relazione alla domiciliazione della minore [redacted] di verificare la situazione della bambina e di mettere in atto con urgenza gli interventi più opportuni per favorire il recupero di un positivo rapporto con la madre.

All'udienza del 6.6.2018, assegnato il quesito al consulente tecnico, presente personalmente solo la madre e non invece il padre, la signora [redacted] riferisce di non essere ancora riuscita a incontrare la figlia. Le parti si impegnarono a concordare nello stesso pomeriggio le modalità dell'incontro tra la madre e [redacted]

Tuttavia, il giorno seguente pervenne una nota della difesa della signora [redacted], che lamentava che la madre non era riuscita a incontrare la figlia; che [redacted] non si trovava nell'abitazione dove avrebbe dovuto dimorare secondo le informazioni fornite dal [redacted]; che la circostanza era stata constatata anche dalle forze dell'ordine, intervenute nell'immediatezza, che avevano acquisito dalla signora [redacted] che il signor [redacted] si sarebbe trasferito a Roma in [redacted] presso un'amica; che il signor [redacted] aveva comunicato tramite il suo avvocato di non avere intenzione di consentire incontri tra la signora [redacted] e la minore, se non attraverso modalità protette e con l'intervento del servizio sociale.

Con decreto urgente del 12.6.2018 il collegio dispose l'urgente convocazione personale delle parti per l'udienza del 18.6.2018, ribadendo le prescrizioni già impartite alle parti e in particolare al signor [redacted]

In occasione dell'udienza del 18.6.2018 la signora [redacted] segnalava di essere riuscita a incontrare la figlia una sola volta presso un campeggio, dove aveva osservato che la bambina stava bene, tanto da fare il bagno in piscina. Il signor [redacted] spiegava di avere trascorso alcune notti presso degli amici, ma che sua intenzione era di dimorare presso la casa degli zii a Roma.

Il collegio dispose l'ascolto della bambina, delegando i giudici onorari. L'ascolto ha avuto luogo il giorno 22.6.2018 presso l'apposita aula questo tribunale.

In data 16.7.2018 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la relazione peritale, che dà atto degli accertamenti compiuti e della visita medica cui ha sottoposto la minore, concludendo che

effettivamente la minore è stata affetta da mononucleosi, con insorgenza nel gennaio 2018 (ma possibile inizio della malattia già da epoca precedente).

Il decorso della malattia è stato normale e senza complicazioni. Le ecografie cui è stata sottoposta nel corso dei mesi, per verificare eventuali complicazioni a carico degli organi addominali, hanno sempre dato risultati normali.

Attualmente è perfettamente guarita e in ottime condizioni fisiche, pronta a riprendere la vita normale, la frequentazione scolastica e ad affrontare il viaggio di ritorno verso la Francia.

Come autorizzate dal Tribunale, le parti hanno potuto depositare memorie.

Infine, gli atti sono stati trasmessi al P.M. per il parere.

Tutto quanto così riferito, il collegio esprime le seguenti considerazioni.

- 1) Come già chiarito nel decreto del 21.5.2018, la residenza abituale di [redacted] è indubbiamente in Francia, dove la minore è nata e ha vissuto ininterrottamente fino al Natale 2017.
 - 2) La [redacted] del Tribunale degli Affari di Famiglia di [redacted] in data [redacted] aveva disposto l'affidamento congiunto della figlia a favore di entrambi i genitori, con previsione di collocamento della bambina a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore. Nel periodo in cui il signor [redacted] portò [redacted] in Italia, entrambi i genitori esercitavano dunque la responsabilità genitoriale sulla figlia, anche se eventualmente con modalità non perfettamente corrispondenti al regime stabilito nella citata sentenza.
 - 3) La permanenza della minore in Italia con il padre in occasione delle vacanze natalizie 2017-2018 era stata organizzata con il consenso della madre e doveva essere limitata a quelle vacanze, per poi rientrare in Francia, in ottemperanza del regime di affidamento di cui al punto precedente.
 - 4) L'insorgenza della malattia di [redacted] confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, ha determinato il signor [redacted] a trattenere la figlia in Italia. La decisione unilaterale del signor [redacted] ha presto incontrato il dissenso della signora [redacted], che già alla fine di gennaio venne a Roma per riportare la figlia in Francia, senza peraltro riuscirci, ed è stata estromessa dalla gestione delle cure mediche della figlia.
 - 5) Quanto meno nelle prime fasi del contenzioso, il signor [redacted] ha affermato essere sua intenzione riportare la bambina in Francia non appena rientrato l'allarme per le sue condizioni di salute, comportando la mononucleosi la necessità di una convalescenza prolungata e rigorosa, per evitare complicanze.
 - 6) Alla luce dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'iniziale trattenimento di [redacted] in Italia avesse una giustificazione di carattere sanitario. Può pertanto ritenersi che il signor [redacted] correttamente decise di non riportare la figlia in Francia nel gennaio 2018: tuttavia, avendo avuto la malattia un decorso classico e senza complicazioni, già da marzo/aprile avrebbe potuto e dovuto riportarla a casa in Francia, presso la sua abituale residenza e per la ripresa della gestione dell'affidamento congiunto come deciso da Tribunale di [redacted].
 - 7) Al più tardi a partire da aprile 2018, il trattenimento di [redacted] in Italia è pertanto caratterizzato da illiceità, violando il signor [redacted] il regime di affidamento originariamente disposto dalla sentenza del Tribunale degli Affari di Famiglia di [redacted] in data [redacted] ed effettivamente realizzato dalle parti.
- Sussistono dunque le condizioni ai sensi degli artt. 3 e 12 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori per l'emissione dell'ordine di ritorno di [redacted] in Francia, Stato di residenza abituale.

- 8) La successiva sentenza del Tribunale di _____ intervenne quando la situazione sanitaria di _____ poteva essere ancora delicata e bisognosa di attenzioni. La circostanza della malattia fu esaminata in quel giudizio, tuttavia il signor _____ non comparve e pertanto non rappresentò le proprie ragioni in merito all'eventuale rischiosità del viaggio di ritorno di _____ in Francia e conseguente correttezza della sua decisione. Dall'emissione di quella sentenza, che ha accentrato l'affidamento di _____ in capo alla madre e ha previsto solo incontri quindicinali e in luogo neutro con il padre, si è creato un clima di particolare tensione, determinando il signor _____ a modificare la sua originaria intenzione di tornare in Francia (ma si veda il successivo punto n. 10).
- 9) Invece di attivare le opportune iniziative giudiziarie per contestare quella decisione e far valere le motivazioni del trattenimento di _____ fuori dalla Francia, il signor _____ ha deciso di far prevalere il proprio giudizio e le proprie decisioni ed è restato in Italia, sostenendo che la signora _____ sarebbe inidonea a svolgere il ruolo di madre, che peraltro avrebbe sempre in larga misura delegato e comunque esercitato in modo inadeguato. Il signor _____ ha dunque chiesto (cfr. memoria conclusiva del 20.7.2018) il rigetto della domanda di ritorno in applicazione dell'art. 13 della Convenzione, affermando che la signora _____ avrebbe approfittato della situazione per ottenere dal giudice francese l'affidamento esclusivo della figlia, avrebbe posto in essere comportamenti aggressivi nei confronti della bambina e non avrebbe tenuto conto del suo benessere psico-fisico.
- 10) Peraltro, il signor _____ chiede anche un provvedimento che gli affidi temporaneamente la minore in via esclusiva *“sino al loro rientro in Francia”*, anche al fine di sollevarlo da responsabilità in merito al mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità francese. Innovando rispetto alle precedenti affermazioni, nella memoria conclusiva il signor _____ acconsente a che il provvedimento di eventuale affidamento esclusivo a sé contempli il diritto della signora _____ *“per il periodo di permanenza nel territorio italiano della figlia”* a tenere _____ con sé due volte la settimana con pernottamento, previa comunicazione tempestiva del suo arrivo in Italia.
- 11) Il collegio non ritiene sussistano le condizioni per il diniego dell'ordine di ritorno in applicazione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980, né sotto il profilo della sussistenza di un fondato rischio che _____ sia esposta, a causa del ritorno in Francia, a pericoli fisici e psichici o comunque a trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13 comma 1 lettera B), né sotto il profilo dell'opposizione della minore al rientro (art. 13 comma 2).
- 12) Va innanzi tutto osservato che le dinamiche tra i signori _____ e _____ tra loro e nei confronti della figlia _____ sono state già oggetto di specifico approfondimento a cura dei servizi e degli esperti a ciò incaricati dal Tribunale di _____ nel corso dell'istruttoria che portò alla sentenza del 28.09.2017. Già allora il giudice francese osservava che: *“...il signor _____ si è gradualmente appropriato degli elementi che riguardano l'autorità parentale e ha relegato la madre a un secondo piano, cosa che si è confermata dopo la rottura coniugale, ad esempio quando il padre ha proceduto al cambiamento della scuola della bambina senza l'avallo della madre. La signora _____ ha avuto molte difficoltà a trovare il suo ruolo di madre di fronte all'onnipotenza paterna e alla denigrazione della sua immagine materna che hanno inciso sulla sua fiducia in sé stessa; se ha forse mancato di competenza per opporsi al padre, non sembra affatto avere volontariamente preso le distanze dalla figlia. Il signor _____ si trincerava dietro la presunta scelta della figlia di ridurre la frequenza delle sue relazioni con la madre, ma la bambina non è affatto autorizzata (psicologicamente), nel contesto di appropriazione da parte di suo padre e di squalifica dell'immagine materna, a fare altro che*

prendere le parti di suo padre.... il padre restando onnipotente e interferendo nei tempi di accoglienza della bambina da parte di sua madre... L'inquirente nota che occorrerebbe che il padre si interrogasse sul suo atteggiamento che è nocivo allo sviluppo di sua figlia, come pur sulle sue priorità educative che urtano in particolare l'assiduità scolastica della bambina..."

- 13) Le osservazioni e considerazioni allora espresse dal Tribunale degli Affari di Famiglia di dipingono esattamente la situazione quale è emersa all'indagine di questo Tribunale per i minorenni di Roma ed esplicitano valutazioni che si condividono appieno.
- Anche in questa procedura è emersa con evidenza la volontà del signor di allontanare la figlia dalla madre, di delegittimare quest'ultima, approfittando della sua scarsa capacità di arginarlo, di imporre alla figlia un malsano rapporto esclusivo. Anche in questo periodo trascorso in Italia il signor- ha manipolato la vicenda sanitaria di , utilizzandola per estraniare la figlia dalle normali consuetudini di vita e dalla ricchezza di relazioni sociali cui un bambino ha diritto.
- si trova ora, qui in Italia e con il padre in una situazione intollerabile, perché pesantemente nociva per il suo sviluppo psico-fisico.
- Né la ripresa di un normale ritmo di vita in un'altra regione d'Italia, dove il padre pare auspicare di stabilirsi con la figlia, potrebbe riportare la situazione a un adeguato livello di normalità, poiché è il rapporto con il padre – quantomeno ora, quantomeno finché il signor non avrà affrontato un serio percorso di ripensamento e di bonifica della sua interpretazione e gestione della genitorialità - ad essere di pregiudizio per la minore.
- 14) L'ascolto della minore ha confermato il quadro già conosciuto e valutato dal giudice francese.
- La minore ha costruito un mondo relazionale/affettivo con i genitori caratterizzato da una globale scissione delle due figure genitoriali: un padre onnipotente, affettuoso e gratificante, una madre "brutta" e persecutoria perché vissuta come ostacolo alla sua relazione con il padre.
- La relazione con il padre è disfunzionale: oltre alla già riferita coalizione con il padre, dal quale la bambina non ha la possibilità di prendere le distanze, emerge e preoccupa la confusione dei confini intergenerazionali.
- Per il padre è IL genitore ("... lui non lavora perché il suo lavoro è prendersi cura di me..."), il maestro ("...ci pensa papà a farmi la scuola a casa..."), il compagno di giochi in un mondo a parte ("Io adesso abito da sola con papà in un posto con tanti animali: gli asinelli, i cavalli..."), l'eroe perfetto che rischia per lei la prigione ("...Papà mi ha spiegato che se torno in Francia lui va in prigione e io e lui ci vedremo due ore al mese....."), l'innamorato che ogni mattina le porta a letto la colazione con una rosa bianca e con cui condivide la camera da letto ("...Papà invece è affettuoso, mi sveglia con la colazione a letto, con la rosa bianca, mi dà i baci, è affettuoso. Io non ho una cameretta, dormo con lui.").
- Invece la mamma è incapace ("...di lei non mi posso fidare..."), ha preferito sé stessa alla figlia ("...mamma mi ha abbandonato con papà per lavorare...") non la sa curare ("...Mia madre per le denunce mi ha fatto perdere un anno di scuola..."), non le dice la verità ("...mamma non mi dice mai niente, se non le bugie..."), nei cui confronti si sente autorizzata ad esprimere giudizi brutali e prendere decisioni da pari a pari ("... sono io che non voglio andarci, lei è brutta,vorrei che lei cambiasse, la smettesse con le denunce, si calmasse...").
- La mamma è percepita come l'ostacolo alla realizzazione definitiva della relazione a due con il padre: relazione gratificante, onnipotente, idealizzata ("Di papà non ricordo niente di male, lui non si arrabbia mai, né io con lui.").

Complessivamente, l'espressione emotiva di [...] è apparsa stereotipata e caratterizzata da un assetto difensivo rigido, che consente alla minore di mantenere lontani da sé le fonti di stress e i sentimenti e i pensieri più dolorosi connessi alle esperienze esterne ed interne.

- 15) Se non sussistono elementi integranti l'eccezione prevista dall'art. 13 comma 1 lettera B della Convenzione, neppure l'ostilità espressa da [...] rispetto al riacquiescimento alla madre giustifica la reiezione della richiesta di ordine di ritorno. Come visto al punto che precede, l'opposizione espressa dalla minore è frutto del potente condizionamento da parte del padre, già individuato dai servizi francesi nell'indagine condotta nel 2017.

Va sottolineato che il ritorno di [...] in Francia dovrà comportare un'intensa e articolata presa in carico di tutta la compagine familiare da parte dei servizi competenti: in prima battuta con particolare attenzione al sostegno alla signora [...] nell'impresa di riguadagnare la fiducia della figlia.

Al riguardo, si rammenta che il Tribunale di [...] nella sentenza del [...] ha già disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per valutare la possibilità di invio al giudice minorile in materia di assistenza educativa.

Si ricorda inoltre che all'udienza del [...] la sig.ra [...] ha comunque espresso la disponibilità a rivedere l'attuale disciplina dell'affidamento di [...] , così come decisa con la sentenza del Tribunale di [...] .

- 16) Il collegio sottolinea infine l'inaccogliabilità delle richieste specificate al punto 10 che precede, posto che la competenza giurisdizionale per la decisione sull'affidamento della minore spetta al giudice francese, trattandosi del giudice della residenza abituale della minore prima del trattenimento in Italia (art. 8 del Regolamento 2201/2003).

Né si ritiene sussistano le condizioni per l'assunzione di provvedimenti ex art. 20 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, oltre all'incarico al servizio sociale – specificando quello già assegnato con il decreto del 21.5.2018 – di attivare gli interventi più opportuni per favorire l'esecuzione del presente decreto (ovviamente secondo quanto sarà deciso dal P.M. in sede, competente ex art. 7 comma 5 della legge 64/94 per l'esecuzione dell'odierna decisione).

Va peraltro osservata l'ambiguità delle richieste del signor [...] , che da un lato espone il progetto di stabilirsi in Italia (cfr. dichiarazioni all'udienza del [...]), dall'altro lato allude al rientro in Francia, senza però assumere alcun impegno al riguardo.

- 17) Il ritorno di [...] in Francia, presso la residenza della madre affidataria esclusiva, è assolutamente urgente, anche in vista del reinserimento scolastico.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 64/94, competente per l'esecuzione dell'odierno ordine di ritorno è il Pubblico Ministero presso questo Tribunale.

Ai fini di rendere più sereno il rientro di [...] in Francia, dovrebbe essere cura del padre riaccompagnarla, possibilmente insieme alla madre, in modo da offrire – finalmente – alla minore l'esperienza di avere due genitori che riescono ad agire concordemente nel suo interesse, senza che tale momento assuma ai suoi occhi le caratteristiche di una sciagura irreparabile: perché non lo è, dovendo essere la mira di entrambi i genitori imparare a gestire insieme la figlia, civilmente e con reciproco rispetto.

Se tale indicazione sul metodo del ritorno non fosse praticabile, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale individuerà comunque le opportune modalità per assicurare il rientro di [...] in Francia.

*_*_*

La difesa della signora _____ ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulle spese di lite, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla medesima per partecipare al procedimento, come previsto dall'art. 26 della Convenzione.

Quanto alle spese di lite, applicati i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55., e in particolare con riferimento a quelli per i procedimenti di volontaria giurisdizione, visto l'art. 5 comma 6 ("Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia."). Il valore indicato nella tabella, pari a euro 3.170, è aumentato dell'80% in considerazione delle caratteristiche di particolare urgenza e complessità della controversia. Va pertanto liquidata a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dalla signora _____ la somma di euro 5.706. Non si può invece provvedere a proposito del rimborso delle spese sostenute dalla signora _____ per partecipare alle udienze, in quanto non documentate.

Infine, le spese della CTU, da liquidarsi con separato provvedimento, sono poste a carico della parte soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno della minore _____ in Francia presso l'abitazione della madre _____

PRESCRIVE al padre _____ di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro della figlia presso l'abitazione della madre.

INCARICA il servizio sociale di mettere in atto con urgenza gli interventi più opportuni per favorire l'urgente rientro in Francia della minore, in coordinamento con le attività di competenza del P.M. in sede ai sensi dell'art. 7 comma 4 Legge 64/94.

PONE a carico del signor _____ il rimborso delle spese di lite sostenute dalla signora _____, liquidate in complessivi euro 5.706.

PONE a carico del signor _____ le spese della CTU, da liquidarsi con separato provvedimento.

Roma, 23.7.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

N. 4665/18 Cronolog.
Depositata in Cancelleria
oggi 25/7/18
IL CANCELLIERE

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al servizio sociale di Roma, Municipio II
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

Add. _____
a ricordo di _____

22. 11. 2018

NA

Diritto penale

Diritto internazionale